

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	24

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 24 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 17.40.**

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*), contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento emerse nel corso della precedente seduta.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, preso atto della documentazione testé de-

positata, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 924 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 87 del 2018, recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli articoli 1 e 2, recanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione di lavoro, con riferimento alla percentuale di transizione nello stato di disoccupato, pari al 10 per cento, i dati Uniemens (dichiarazioni uniche mensili) mostrano che, al termine di un contratto di 24 mesi, la probabilità di essere disoccupato (diventare percettore di Naspi) è di circa il 23 per cento, mentre al termine di un contratto di 36 mesi la probabilità di rientrare tra i percettori di Naspi è del 33 per cento;

si è ipotizzato che tutti gli 80.000 lavoratori, che rappresentano il 4 per cento dei 2 milioni di contratti a tempo determinato attivati in ciascun anno, entrino in disoccupazione a legislazione vi-

gente con probabilità del 23 per cento (il valore più basso delle stime di cui sopra);

per valutare l'impatto delle nuove regole occorre stimare quanti dei lavoratori, il cui contratto termina forzatamente a 24 mesi, fruiranno del trattamento di Naspi;

assumendo che il numero di disoccupati a legislazione variata sia il più grande possibile, è stata quindi attribuita a tutti gli 80.000 lavoratori una probabilità di disoccupazione del 33 per cento, la più alta fra le stime di cui sopra, corrispondente all'uscita obbligatoria a 36 mesi;

pertanto la differenza tra le due stime prudenziali, quella a normativa vigente e quella a normativa variata, fornisce il numero di percettori di Naspi aggiuntivi che consegue dalla nuova normativa, cioè 8.000 unità, risultante dalla differenza tra il 33 per cento di 80.000 unità e il 23 per cento delle medesime 80.000 unità;

gli effetti finanziari che ne conseguono, quantificati dalla relazione tecnica, si riferiscono esclusivamente alla riduzione a 24 mesi della durata dei contratti e non anche alla reintroduzione delle causali;

le statistiche INPS non sono confrontabili con i dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizzati nelle stime, giacché questi ultimi si riferiscono alle coppie distinte datore di lavoro – lavoratore attivate nel corso dell'anno di riferimento e seguite per tutta la durata effettiva del rapporto, mentre il numero dei contratti a tempo determinato pubblicati nell'Osservatorio sul precariato INPS si riferisce alle assunzioni avvenute nel corso dell'anno di riferimento;

pertanto, nel caso di assunzione e rinnovo nello stesso anno, il dato del Ministero conta un solo rapporto di lavoro mentre nell'Osservatorio sul precariato, trattandosi di nuova assunzione, il medesimo dato viene contato due o più volte;

l'importo teorico su cui è stata calcolata la Naspi è di circa 1.700 euro lordi mensili, mentre il periodo medio di riferimento della durata, come riportato nella relazione tecnica, è di circa 12 mesi con la nuova normativa e di circa 16 mesi ai sensi di normative previgenti al decreto-legge in esame;

il maggior esborso previsto per il biennio 2018-2019 e il contenimento della spesa dagli anni 2020 e successivi si spiegano, da una parte, con la riduzione della durata massima del contratto, che porta ad anticipare la percezione della Naspi facendo crescere la spesa, dall'altra, con la minore durata del contratto, che comporta una riduzione della durata massima della Naspi determinando risparmi nel corso del tempo;

inoltre per determinare gli effetti fiscali complessivi derivanti dalla modifica della disciplina dei contratti a tempo determinato sono state adottate le seguenti aliquote: per il datore di lavoro (aumento dell'imponibile in conseguenza al minor esborso di contributi/redditi) 25 per cento, per il lavoratore a tempo determinato (diminuzione dell'imponibile) 14 per cento e per il percettore di Naspi (aumento dell'imponibile) 9 per cento;

all'articolo 3, in materia di indennità di licenziamento ingiustificato e incremento di contribuzione per il contratto a tempo determinato, in merito alla determinazione del numero dei rinnovi sottoposti all'incremento dello 0,5 per cento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012, la misura del 75 per cento utilizzata per stimare il numero di rinnovi annui è desumibile dalla serie storica dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dai quali si evince un *trend* in diminuzione del numero dei rinnovi rispetto alle attivazioni;

tenuto conto della contrazione dell'arco temporale, prevista dal decreto in esame, in cui è possibile effettuare da parte dei datori di lavoro i rinnovi dei contratti (24 mesi) e osservando le gene-

razioni 2014 e 2015, a parità di numero di attivazioni, si desume che la percentuale di rinnovi oltre il secondo anno si attesta intorno al 28 per cento per la generazione 2014 e al 22 per cento per la generazione 2015 (non ancora completa per la parte 2018) e si è pertanto ipotizzato che mediamente il 25 per cento dei rinnovi che cadono oltre il secondo anno venga meno;

l'articolo 4, recante differimento dei termini di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali, non comporta effetti a carattere indiretto che possano indurre oneri connessi ai contenziosi in essere, poiché si limita a disciplinare il termine di 120 giorni oltre il quale l'inerzia dell'amministrazione rispetto all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di cui trattasi diviene azionabile dalle controparti;

il predetto termine di 120 giorni costituisce quindi anche quello iniziale di decorrenza per la liquidazione degli eventuali danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del codice di procedura amministrativa;

la norma, quindi, potrà comportare una riduzione degli oneri per la finanza pubblica – di cui non si è tenuto conto per ragioni prudenziali – essendo detto termine posteriore a quello previsto a legislazione vigente;

gli adempimenti concernenti le procedure di concessione, ispezione, controllo e revoca relative agli aiuti di Stato posti in essere dalle amministrazioni centrali, ai sensi degli articoli 5 (limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti) e 6 (tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti), sono già effettuati a legislazione vigente e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 9, recante divieto di pubblicità di giochi e scommesse e incremento del PREU, l'apparente « discrasia » tra gli introiti derivanti dal gioco del lotto risultanti dai dati pubblicati dall'Agenzia

delle dogane e dei monopoli e quelli riportati nella legge di bilancio per il 2018 deriva dal fatto che nel bilancio dello Stato gli introiti del lotto sono indicati al lordo delle vincite (dato c.d. « lordizzato ») mentre l'Agenzia pubblica gli introiti del gioco al netto delle vincite;

le precedenti limitazioni alla pubblicità in materia di giochi introdotte dall'articolo 7, commi da 4 a 7, del decreto-legge n. 158 del 2012 (« legge Balduzzi ») e dall'articolo 1, comma 923 e commi da 937 a 940, della legge di stabilità per il 2016 non hanno prodotto effetti significativi di riduzione delle entrate, giacché si tratta di provvedimenti legislativi non paragonabili con quello in esame;

difatti tali provvedimenti ponevano limitazioni alla pubblicità molto circoscritte, mentre il decreto-legge in esame dispone un divieto totale di ogni forma di pubblicità e di sponsorizzazione;

la riduzione della raccolta prevista per le VLT nel 2019 non si verificherà nel primo quadrimestre del medesimo anno, giacché sarà necessario ricertificare tutti i giochi presenti sugli apparecchi, con una procedura che potrà essere portata a termine dai concessionari non prima del mese di aprile 2019;

la riduzione del *payout* delle VLT dipenderà da come saranno rimodulate le vincite in sede di ricertificazione dei giochi e pertanto non è detto che tale rimodulazione inciderà anche sulle vincite superiori a 500 euro;

assumendo che la riduzione del *payout* sia pari a 1 punto percentuale, la eventuale ripercussione sull'introito erariale derivante dal prelievo sulle vincite da VLT sarebbe comunque di portata poco significativa;

l'articolo 10, recante disposizioni in materia di redditometro, non è suscettibile di pregiudicare il gettito atteso da accertamento sintetico negli anni 2016 e successivi;

al riguardo, si assicura che l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia delle entrate e con l'interlocuzione collaborativa degli altri soggetti interessati alla procedura, predisporrà in tempi brevi il decreto ministeriale in oggetto, al fine di garantire continuità ed efficacia allo strumento del redditometro;

comunque, il gettito atteso dall'accertamento sintetico, per gli anni d'imposta 2016 e seguenti, non risulterà condizionato dalla mancata adozione immediata del decreto, considerato che la preliminare attività di accertamento è esplicabile, a termini di legge, fino al 31 dicembre dell'anno 2022 e seguenti, purché venga adottato in un arco temporale congruo che fornisce adeguate rassicurazioni circa l'effettivo versamento del gettito atteso all'entrata del bilancio statale;

all'articolo 11, recante disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, con riferimento alla verifica degli effetti finanziari dovuti allo slittamento del termine della comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 alla data del 28 febbraio 2019 rispetto alla data originariamente disposta, del 30 novembre 2018, si osserva che la disposizione normativa non produce effetti sul gettito, in quanto i medesimi dati potevano essere trasmessi dai contribuenti alla stessa scadenza (28 febbraio 2019) mediante l'opzione per l'invio semestrale ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 148 del 2017 (opzione esercitabile attraverso il comportamento concludente);

infatti, il contribuente che avesse comunicato trimestralmente i dati relativi al primo e al secondo trimestre del 2018, avrebbe potuto comunque optare, relativamente al secondo periodo del medesimo 2018, per la trasmissione semestrale, ed avrebbe realizzato quindi l'adempimento entro il 28 febbraio 2019;

la norma di cui all'articolo 11 svolge, pertanto, la funzione di esplicitazione di una facoltà che, stante l'assenza di una preclusione espressa, era già presente nel sistema;

l'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini della copertura di parte degli oneri derivanti dall'articolo 12, in materia di *split payment*, non è suscettibile di determinare difficoltà o ritardi nell'adozione dei programmati provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

l'utilizzo integrale – a parziale copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12 in materia di *split payment* – dello stanziamento del Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2019, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo stanziamento;

la riduzione – ai fini della copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal presente decreto – del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché del Fondo per interventi strutturali di politica economica disposta dagli articoli 12 e 14, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei predetti Fondi;

alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 14, recante copertura finanziaria, il riferimento all'articolo 2, recante disciplina del contratto di somministrazione – richiamato tra gli articoli recanti minori spese e maggiori entrate utilizzate a fini di copertura – deve essere espunto, giacché il medesimo articolo 2, come risulta dalla relazione tecnica, non determina effetti di carattere finanziario;

il riferimento all'articolo 2, contenuto al comma 3 dell'articolo 14, recante la clausola di salvaguardia finanziaria, va invece mantenuto, in quanto l'articolo 2, ai fini del monitoraggio degli oneri, risulta comunque collegato all'articolo 1;

all'articolo 14, appare necessario, dal punto di vista formale, specificare il carattere annuo degli oneri e delle coperture permanenti ivi previsti,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, dopo le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;*

*al comma 2, alinea, dopo le parole: 72,7 milioni di euro e le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;*

*al comma 2, lettera c), dopo le parole: 36 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;*

*al comma 2, lettera d), dopo le parole: 128,7 milioni di euro aggiungere la seguente: annui e sostituire le parole: articoli 1, 2 e 3 con le seguenti: articoli 1 e 3 ».*

Claudio BORGHI, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta, all'incirca per 30 minuti, al fine di consentire ai colleghi di prendere piena consapevolezza della proposta di parere del relatore, anche tenuto conto della particolare rilevanza rivestita dal provvedimento in esame.

Andrea MANDELLI (FI), in considerazione della richiamata complessità del provvedimento, reputa insufficiente una sospensione di soli 30 minuti, domandandosi viceversa se non sia più opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di Commissione già calendarizzata per la giornata di domani.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene comunque preferibile pervenire in tempi

ragionevoli, auspicabilmente già nel corso della seduta odierna, alla deliberazione di un parere sul testo originario del decreto.

Luigi MARATTIN (PD), associandosi alla richiesta formulata dal deputato Mandelli, chiede se sia già possibile immaginare la tempistica relativa all'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito e quindi al successivo approdo in Assemblea.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel precisare che la tempistica di esame presso le Commissioni di merito non risulta naturalmente allo stato ancora ipotizzabile con certezza, tenuto conto delle richieste emerse dagli interventi testé svolti sospende la seduta per un'ora.

**La seduta, sospesa alle 17.45, riprende alle 19.**

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che prima della sospensione il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Luigi MARATTIN (PD) ritiene che tanto la documentazione depositata dal Governo quanto la proposta di parere del relatore affrontano molte delle principali questioni emerse nel corso della discussione. Reputa tuttavia necessario acquisire ulteriori specificazioni per lo meno in ordine a due aspetti.

In proposito osserva preliminarmente che, qualora il Governo non fosse nelle condizioni di fornire i chiarimenti richiesti già nel corso della presente seduta, si potrebbe ipotizzare di rinviare il seguito dell'esame, come in precedenza già proposto dal deputato Mandelli, alla seduta di domani, ciò anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, onorevole Fraccaro, in merito all'andamento complessivo dei lavori parlamentari sul decreto-legge in esame.

Rileva quindi che la prima richiesta di approfondimento riguarda la copertura di quota parte degli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento operata a valere sulle risorse di taluni Fondi – quali, in particolare, il Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico richiamato dall'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del presente provvedimento, il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – la cui riduzione, secondo quanto contenuto nella proposta di parere del relatore, non sarebbe suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi. In proposito ritiene che, qualora così fosse, anche in considerazione del fatto che è oramai trascorsa oltre metà dell'esercizio finanziario 2018, si porrebbe un problema oggettivo inerente all'efficacia nella programmazione degli interventi medesimi nonché di congruità delle risorse allocate sui predetti Fondi.

Osserva quindi che la seconda questione critica riguarda invece la stima del minore gettito erariale atteso dall'introduzione del divieto di pubblicità sui giochi e le scommesse, di cui all'articolo 9 del provvedimento, dal momento che, secondo il ragionamento sviluppato nella relazione tecnica, la predetta stima sarebbe di fatto equivalente, per quanto riguarda ad esempio le lotterie e i giochi numerici, al mancato investimento pubblicitario effettuato dal concessionario moltiplicato per tre. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla metodologia di calcolo di tale minore gettito erariale, a suo avviso essendo discutibile il nesso stringente tra mancato investimento pubblicitario e minor gettito, nei termini dianzi richiamati.

Claudio BORGHI, *presidente*, condivide in parte le perplessità manifestate su tale ultimo aspetto dall'onorevole Marattin, anche in considerazione del fatto che, alla

luce di quanto accaduto in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto, a suo avviso appare opinabile ascrivere al divieto *tout court* di pubblicità effetti diretti in termini di minor gettito erariale.

Andrea MANDELLI (FI) interviene sulla stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione della durata massima del contratto di lavoro disposta dall'articolo 1 del provvedimento, illustrata nella relazione tecnica ed ulteriormente precisata nella documentazione depositata dal Governo nella seduta odierna, osservando al riguardo come sarebbe necessario disporre di un calcolo analogo in riferimento alla casistica ordinaria prevista dalla disposizione medesima, vale a dire quella del contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi. Osserva invece che le valutazioni di carattere finanziario sono state effettuate esclusivamente in riferimento alla casistica – sostanzialmente derogatoria – del contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino a 24 mesi. Esprime inoltre perplessità in merito alle disposizioni concernenti l'aumento, con finalità di copertura, del prelievo erariale unico, che a suo avviso presentano un carattere contraddittorio rispetto all'impianto complessivo dell'articolo 9.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene opportuno acquisire dal Governo una valutazione, che allo stato non risulta dalla documentazione depositata nella seduta odierna, sui rilievi formulati, in riferimento agli aspetti di carattere metodologico legati alla stima degli effetti finanziari dell'articolo 1 del provvedimento, nel dossier predisposto dai competenti uffici della Camera, con particolare riguardo al prodursi dei cosiddetti effetti indotti riconducibili alle disposizioni in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al citato articolo 1. Osserva peraltro che su tale problematica ha avuto modo di intervenire in passato anche la Corte dei conti in occasione della pubblicazione della Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle

tecniche di quantificazione degli oneri, dalla stessa Corte predisposta.

Con riferimento invece alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi della quale la disciplina prefigurata dal medesimo articolo 1 si applica anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di informazione in merito agli eventuali effetti di carattere finanziario, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, che appare improntato al criterio del *favor* nei confronti del lavoratore, nonché alla eventualità che possano determinarsi contenziosi. In considerazione di ciò, reputa pertanto necessario che il Governo chiarisca l'effettiva portata applicativa della citata disposizione.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che gli aspetti giuslavoristici non sono di competenza della Commissione bilancio, la quale si deve limitare alla valutazione dei profili finanziari del provvedimento.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), sottolineando come ogni norma debba essere interpretata anche in relazione a quanto previsto dall'ordinamento giuridico nel suo complesso, osserva che la definizione dell'effettiva portata applicativa dell'articolo

1, comma 2, comporti senza dubbio effetti di carattere finanziario e pertanto sia di assoluta rilevanza ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione bilancio. Ribadisce inoltre la necessità di acquisire chiarimenti sui rilievi formulati nel già citato dossier, predisposto dagli uffici della Camera, in merito agli aspetti di carattere metodologico.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, sebbene ritenga esauriente la nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, precedentemente depositata agli atti della Commissione, assicura che provvederà quanto prima a fornire ulteriore documentazione che riporti in dettaglio i calcoli posti a base delle stime contenute nella relazione tecnica e nella ulteriore documentazione trasmessa.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato in attesa degli ulteriori chiarimenti preannunciati dalla rappresentante del Governo.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.20.**

ALLEGATO

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 24 luglio 2018

**AC 924** - Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

**APPUNTO DI RISPOSTA AL DOSSIER**

**Articoli 1 e 2:** (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione di lavoro*).

1. Con riferimento alla percentuale di transizione nello stato di disoccupato pari al 10% i dati Uniemens mostrano che, al termine di un contratto di 24 mesi, la probabilità di essere disoccupato (diventare percettore di Naspi) è di circa il 23%, mentre al termine di un contratto di 36 mesi la probabilità di rientrare tra i percettori di Naspi è del 33%. Questa maggiore probabilità di rimanere disoccupati si spiega con il fatto che il lavoratore non può essere più prorogato a tempo determinato presso la stessa azienda.

Assumiamo quindi che, a normativa vigente, il numero di lavoratori che al termine del contratto entrano in disoccupazione sia il più basso possibile. Di conseguenza, ipotizziamo che tutti gli 80.000 lavoratori, che rappresentano il 4% dei 2 milioni di contratti a tempo determinato attivati in ciascun anno, entrino in disoccupazione con probabilità del 23% (il valore più basso delle stime di cui sopra).

Per valutare l'impatto delle nuove regole occorre altresì stimare quanti dei lavoratori, il cui contratto termina forzatamente a 24 mesi, fruivano del trattamento di Naspi. Assumendo che il numero di disoccupati sotto la nuova normativa sia il più grande possibile, è stata quindi attribuita a tutti gli 80.000 lavoratori una probabilità di disoccupazione del 33%, la più alta fra le stime di cui sopra, corrispondente all'uscita obbligatoria a 36 mesi.

La differenza tra le due stime prudenziali, quella a normativa vigente e quella a normativa variata, fornisce il numero di percettori di Naspi aggiuntivi che consegue dalla nuova normativa.

Si tratta di:

$$(80.000 \times 0,33) - (80.000 \times 0,23) = 80.000 (0,33 - 0,23) = 80.000 \times 0,10 = 8.000$$

2. Si conferma che gli effetti finanziari si riferiscono esclusivamente alla riduzione a 24 mesi della durata dei contratti e non anche alla reintroduzione delle causali.

3. Le statistiche INPS non sono confrontabili con i dati forniti dal Ministero del Lavoro utilizzati nelle stime perché questi ultimi si riferiscono alle coppie distinte datore di lavoro - lavoratore attivate nel corso dell'anno di riferimento e seguite per tutta la durata effettiva del rapporto. Diversamente il numero dei contratti a tempo determinato pubblicati nell'osservatorio sul precariato INPS si riferisce alle assunzioni avvenute nel corso dell'anno di riferimento. Pertanto, nel caso di

assunzione e rinnovo nello stesso anno, il dato del Ministero conta un solo rapporto di lavoro mentre nell'osservatorio sul precariato, trattandosi di nuova assunzione, viene contato 2 o più volte.

4. Per quanto riguarda l'importo teorico su cui è stata calcolata la Naspi è circa 1.700 euro lorde mensili. Il periodo medio di riferimento della durata, come riportato in relazione, è di circa 12 mesi con la nuova normativa e 16 mesi a normative antecedenti il decreto in esame.

5. Per determinare gli effetti fiscali complessivi sono state adottate le seguenti aliquote: per il datore di lavoro (aumento dell'imponibile in conseguenza al minor esborso di contributi/redditi) 25%, lavoratore a tempo determinato 14% e percettore di Naspi 9%.

**Articolo 3:** (*Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato*)

In merito alla determinazione del numero dei rinnovi sottoposti all'incremento dello 0,5% del contributo addizionale di cui all'art. 2 comma 28 della L. 92/2012, si precisa che la misura del 75% utilizzata per stimare il numero di rinnovi annui è desumibile dalla serie storica dei dati forniti dal Ministero del Lavoro dai quali si evince un *trend* in diminuzione del numero dei rinnovi rispetto alle attivazioni.

Tenuto conto della contrazione dell'arco temporale prevista dal decreto in esame, in cui è possibile effettuare da parte dei datori di lavoro i rinnovi dei contratti e osservando le generazioni 2014 e 2015, a parità di numero di attivazioni, si desume che la percentuale di rinnovi oltre il secondo anno si attesta sul 28% per la generazione 2014 e il 22% per la generazione 2015 (non ancora completa per la parte 2018). Pertanto si è ipotizzato che mediamente il 25% dei rinnovi che cadono oltre il secondo anno vengano meno.

**Articolo 4:** (*Differimento dei termini di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali*)

**In ordine all'osservazione:**

“Andrebbe peraltro acquisita la valutazione del Governo in merito ad eventuali effetti di carattere indiretto connessi al contenzioso in essere, al fine di escludere profili di onerosità.”

Al riguardo si ribadisce che l'articolo 4 del decreto-legge non comporta effetti a carattere indiretto, che possano indurre oneri, connessi ai contenziosi in essere, poiché si limita a disciplinare il termine oltre il quale l'inerzia dell'amministrazione rispetto all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di cui trattasi diviene azionabile dalle controparti. Il termine di 120 giorni costituisce anche quello iniziale di decorrenza per la liquidazione degli eventuali danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del codice di procedura amministrativa. La norma, quindi, potrà comportare una riduzione degli oneri per la finanza pubblica, essendo detto termine posteriore a quello previsto a legislazione vigente. Di tale riduzione degli oneri per la finanza pubblica non si è tenuto conto, per ragioni prudenziali.

**Articoli 5** (*Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti*) e **6** (*Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti*)

**In ordine all'osservazione:**

“...quanto agli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni in esame, si rileva che, per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, già a legislazione vigente (d. lgs. n. 123/1998) il soggetto competente a concedere interventi di sostegno pubblico alle imprese provvede a ispezioni e controlli, con oneri a carico dei Fondi per gli interventi agevolativi, nonché alla revoca, in presenza di determinati presupposti, dei benefici e all'irrogazione delle sanzioni. In ordine a tale

aspetto e alla possibilità per le amministrazioni di far fronte agli adempimenti previsti ad invarianza di risorse appare comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo.”

Con riferimento a quanto richiesto in merito agli articoli 5 e 6, si conferma che gli adempimenti relativi alle procedure di concessione, ispezione, controllo e revoca delle concessioni effettuate dalle amministrazioni centrali, già effettuate a legislazione vigente, sono esercitati ad invarianza di risorse.

**Articolo 9:** *(Divieto di pubblicità di giochi e scommesse e incremento del PREU)*

**In ordine all’osservazione:**

“Nel prendere dunque atto delle assunzioni su cui la RT basa le stime, sarebbe comunque opportuno acquisire elementi più puntuali in merito al gettito attribuito al gioco del Lotto: infatti, il gettito annuo di circa 3 miliardi appare congruo con i più recenti dati pubblicati dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (I semestre 2017), ma non sembra allineato con la legge di bilancio 2018 (U.d.V. 1.1.10 – Lotto) che prevede un provento di 7.547 milioni derivante dal gioco del lotto e dagli altri giochi numerici a quota fissa (provento che, secondo la ripartizione in capitoli, parrebbe interamente attribuibile al gioco del lotto medesimo)”.

Al riguardo si segnala che la apparente “discrasia” evidenziata in relazione al gettito derivante dal gioco del Lotto tra i dati pubblicati dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e quelli della legge di bilancio 2018 deriva dal fatto che nel bilancio dello Stato gli introiti del Lotto sono indicati al lordo delle vincite (dato c.d. “lordizzato”) mentre l’Agenzia pubblica gli introiti del gioco al netto delle vincite.

Tecnicamente, il dato al lordo delle vincite corrisponde con il “giocato” mentre l’introito erariale è pari al giocato al netto delle vincite e al netto degli aggi spettanti ai concessionari.

**In ordine all’osservazione:**

“...in merito alle ipotesi formulate circa le previste percentuali di riduzione della raccolta, andrebbero esplicitati gli elementi ad esse sottostanti nonché i dati di raffronto con gli effetti, ove disponibili, verificati in relazione a precedenti disposizioni legislative che hanno introdotto limitazioni della pubblicità”;

Si segnala che le precedenti limitazioni alla pubblicità introdotte dall’art. 7, commi 4-7, del DL 158/2012 (“legge Balduzzi”) e dall’art. 1, comma 923 e commi 937-940, della legge di stabilità per il 2016 non hanno prodotto effetti significativi di riduzione delle entrate.

Si tratta, in realtà, di provvedimenti legislativi non paragonabili con quello in esame, in quanto:

- a) ponevano una limitazione di pubblicità sulle reti generaliste, dove comunque la pubblicità poteva essere effettuata prima delle ore 7 e dopo le ore 22;
  - b) nessuna limitazione era prevista per le reti a pagamento, dove vengono trasmesse, in esclusiva, tra l’altro, le partite di calcio;
  - c) nessuna limitazione era prevista per i quotidiani e la carta stampata;
  - d) nessuna limitazione era prevista per la pubblicità visiva (cartellonistica);
  - e) nessuna limitazione era prevista per la sponsorizzazione di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale.
- La norma prevista dal D.L. n. 87/2018 dispone un divieto totale di ogni forma di pubblicità e di sponsorizzazione.

**In ordine all’osservazione:**

“Con riferimento all’incremento del PREU, si rileva che le stime appaiono coerenti con i dati e le ipotesi di base, in linea, a loro volta, con gli elementi forniti in precedenti relazioni tecniche riferite a fattispecie analoghe. Andrebbero comunque chiarite le ragioni per le quali i relativi introiti siano qualificati dal prospetto riepilogativo come entrate extra tributarie piuttosto che tributarie”

Al riguardo si precisa che le entrate da PREU hanno natura tributaria.

**In ordine all'osservazione:**

“...andrebbe acquisita conferma del fatto che la RT – come sembra desumersi dai procedimenti di calcolo seguiti - assuma, per le macchinette VLT, che la riduzione della raccolta prevista nel 2019 non abbia effetto nel primo quadrimestre”;

Al riguardo si segnala che per la modifica del payout delle VLT è necessario ricertificare tutti i giochi presenti sugli apparecchi. Tale operazione, che potrebbe richiedere molto tempo, potrà essere portata a termine dai concessionari non prima del mese di aprile 2019.

**In ordine all'osservazione:**

“...alla luce della prevista contrazione della raccolta, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se, in virtù delle disposizioni in esame, possano determinarsi effetti di riduzione del gettito dell'addizionale sulle vincite eccedenti i 500 euro che, relativamente agli apparecchi VLT, è stata da ultimo fissata al 12 per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017”;

Al riguardo si segnala che la riduzione del payout delle VLT non è detto che incida anche sulle vincite superiori a 500 euro: ciò dipenderà da come saranno rimodulate le vincite in occasione della (eventuale) riduzione del payout, in sede di ricertificazione dei giochi. Assumendo che la riduzione del payout sia pari a 1 punto, la eventuale ripercussione sull'introito erariale derivante dal prelievo sulle vincite da VLT sarebbe comunque di portata poco significativa (l'ammontare complessivo di tale prelievo è mediamente pari a 100 Ml€/anno; assumendo che le vincite imponibili si riducano anch'esse dell'1%, la riduzione sarebbe pari a 1 Ml€).

**Articolo 10**

Il Servizio Bilancio chiede di chiarire se l'incertezza dal punto di vista temporale dell'emanazione del nuovo decreto ministeriale, concernente gli elementi indicativi di capacità contributiva, possa di fatto precludere l'applicabilità della disciplina dell'accertamento sintetico (c.d. redditometro) e, per conseguenza, far venire meno il gettito atteso per gli anni d'imposta 2016 e successivi.

Al riguardo, si assicura che questa Amministrazione, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia delle entrate e con l'interlocuzione collaborativa degli altri soggetti interessati alla procedura, predisporrà in tempi brevi il decreto ministeriale in esame, al fine di garantire continuità ed efficacia allo strumento del redditometro. Si segnala, comunque, che il gettito atteso dall'accertamento sintetico, per gli anni d'imposta 2016 e seguenti, non risulterà condizionato dalla mancata adozione immediata del decreto, considerato che la preliminare attività di accertamento è esplicabile, a termini di legge, fino al 31 dicembre dell'anno 2022 e seguenti, purché venga adottato in un arco temporale congruo che fornisce adeguate rassicurazioni circa l'effettivo versamento del gettito atteso all'entrata del bilancio statale.

**Articolo 11:** Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute.

**In ordine all'osservazione:**

“...alla luce delle ingenti maggiori entrate attese dalla disciplina sulla quale si interviene, appare necessario verificare l'assenza di effetti finanziari dovuti allo slittamento del termine della comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018. A tal fine appare utile acquisire informazioni e dati in merito alle effettive variazioni di gettito che, a consuntivo, si sono verificate con riferimento all'anno 2017”.

L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nell'introdurre l'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) dispone, in merito alla tempistica, che l'invio telematico dei dati debba avvenire entro il giorno 30 del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l'eccezione, in origine, della comunicazione relativa al secondo trimestre prevista al 16 settembre, poi, successivamente, differita al 30 settembre (dall'articolo 1, comma 932, della legge di bilancio 2018). L'art. 21 specifica, infine che, la trasmissione dei dati relativi all'ultimo trimestre deve essere fatta entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

L'articolo 11 del D.L. 12 luglio 2018 (decreto dignità) si limita a stabilire che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018, bensì sia differita al 28 febbraio 2019.

Il secondo comma dell'art. 11 del decreto dignità completa l'art. 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, disponendo che, qualora si opti per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre, al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.

Pertanto, entro il 28 febbraio 2019, si dovrà provvedere alla trasmissione delle fatture emesse e ricevute per il terzo e quarto trimestre 2018, nonché dei dati del secondo semestre 2018 per i contribuenti che optino per la modalità di invio semestrale.

Riassuntivamente, i termini per l'invio delle fatture emesse e ricevute per i quattro trimestri IVA dell'anno 2018, sono espone nella tabella riepilogativa sotto esposta.

Con riferimento alla verifica degli effetti finanziari dovuti allo slittamento del termine della comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 alla data del 28/02/2019 rispetto alla data originariamente disposta, del 30/11/2018, si osserva che la disposizione normativa in esame non produce effetti sul gettito, in quanto i medesimi dati potevano essere trasmessi dai contribuenti alla stessa scadenza (28/02/2019) mediante l'opzione per l'invio semestrale ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 148 del 2017 (opzione esercitabile attraverso il comportamento concludente).

Infatti, il contribuente che avesse comunicato trimestralmente i dati relativi al primo e al secondo trimestre del 2018, avrebbe potuto comunque optare, relativamente al secondo periodo del medesimo 2018, per la trasmissione semestrale, ed avrebbe realizzato quindi l'adempimento entro il 28 febbraio 2019.

La norma di cui all'art. 11 del D.L. 87/2018 svolge, pertanto, la funzione di esplicitazione di una facoltà che, stante l'assenza di una preclusione espressa, era già presente nel sistema.

Tabella riepilogativa tempistica di invio dati:

	Scadenza originaria art. 21 c. 1 DL 78/2010	ART 11 DECRETO DIGNITA' D.L. 87/2018	Semestrale 1 ter D.L. 148/2017
I Trimestre	30/05/2018	30/05/2018	
II Trimestre	30/09/2018 (1)	30/09/2018	30/09/2018 (3)
III Trimestre	30/11/2018	28/02/2019 (2)	
IV Trimestre	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019 (3)
1) Il testo originario prevedeva il 16/9/2018 termine così differito dall'articolo 1, comma 932, della legge di bilancio 2018.			
2) Art. 11 D.L. 12/07/2018			
3) Art. 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172			

Per quanto concerne l'acquisizione di informazioni relative alle effettive variazioni di gettito, a consuntivo, che si sono verificate nel 2017 si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda il “recupero di gettito da evasione senza consenso e frodi” non è possibile effettuare una verifica tramite le registrazioni contabili, ma occorre effettuare delle stime basate su ipotesi controfattuali, che richiedono la disponibilità di dati consolidati che ancora non sono disponibili. Un’informazione si può però trarre dalla dinamica complessiva del gettito IVA consuntivato nel 2017; in proposito si osserva che il gettito dell’IVA lorda (capitolo 1203 del bilancio) si è incrementato di un ammontare superiore ai 7 miliardi di euro nel 2017, rispetto al 2016, facendo registrare un incremento del +5,6%. Se si considera lo stesso aggregato al netto dei rimborsi e delle compensazioni, adottando la definizione del Sistema Europeo dei Conti Economici Integrati, SEC, la variazione percentuale si incrementa ulteriormente passando al +5,7%. Tali dinamiche non possono essere giustificate dalla favorevole fase del ciclo economico e, pertanto, fanno presupporre un incremento di compliance ben superiore a 1,3 miliardi cifrati come recupero di gettito. Un’analisi puntuale può essere svolta con riferimento al “Recupero di gettito da omessi versamenti e da anticipazione dei controlli automatizzati”. Nel corso del 2017, infatti, le somme recuperate da comunicazione di invito alla compliance relativa agli omessi versamenti e dall’anticipazione dei controlli automatizzati assomma a 842 milioni di euro, somma che risulta essere superiore a quella cifrata nella relazione, pari a 790 milioni di euro.

#### **Articolo 12**

Con riferimento ai seguenti stanziamenti, utilizzati a copertura di parte degli oneri derivanti dall’articolo in esame, il Servizio Bilancio chiede di assicurarne la persistente congruità al fine di dare attuazione alle rispettive finalità previste a legislazione vigente.

- **Accantonamento Maeci del fondo speciale di parte corrente** (5 mln di euro per l’anno 2019)

Si conferma che l’utilizzazione di risorse accantonate nella Tabella A del citato Ministero, limitatamente all’importo sopra considerato, non è suscettibile di creare difficoltà o ritardi nell’adozione dei programmati provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali.

- **Fondo Mise da riaccertamento straordinario dei residui passivi** (15 mln di euro per l’anno 2019)

Si conferma che l’integrale utilizzo delle risorse ivi allocate per l’anno 2019 non presenta profili di criticità in quanto non risultano interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

- **Fondo per gli interventi strutturali di politica economica** (8 mln di euro per l’anno 2019)

Si conferma che le risorse utilizzate a copertura per l’anno 2019 sono effettivamente disponibili nel Fondo e che la riduzione della dotazione di quest’ultimo non pregiudicherà la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse ivi allocate.

#### **Articolo 14: Copertura finanziaria**

Il Servizio Bilancio chiede di confermare che la riduzione a fini di copertura finanziaria del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Al riguardo, si conferma che la riduzione del predetto Fondo non pregiudicherà la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse ivi allocate.

Il Servizio Bilancio chiede, altresì, un chiarimento da parte del Governo in ordine alla correttezza del rinvio all’articolo 2, contenuto al comma 2, lettera d) e anche nel successivo comma 3 dell’articolo in esame.

Al riguardo, si concorda di espungere all’articolo 2, lettera d) il riferimento all’articolo 3, trattandosi di un mero refuso; si ritiene necessario invece mantenere al comma 3 il riferimento all’articolo 2, in quanto la disposizione è collegata all’articolo 1.

#### **Proposte di coordinamento formale**

Si concorda circa la necessità di specificare il carattere annuo degli oneri permanenti previsti, con decorrenza dal 2028, al comma 1 e al comma 2, alinea, dell'articolo 14, nonché delle voci di copertura di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 2.

**IL CAPO DELL'UFFICIO**

